



TRIBUNALE DI TARANTO
II Sezione Civile
Ufficio delle Procedure Concorsuali

Il Giudice delegato

visto il decreto di assegnazione del presente procedimento datato 6.7.22;

letto il ricorso *ex artt.* 7 ss. l. n. 3/2012 depositato in data 8.6.2021 nell'interesse del signor Giovanni Pintus, elettivamente domiciliato in San Giorgio Jonico (TA) alla via Pio XII n. 7 presso lo studio dell'Avv. Cosimo Calvi, che lo rappresenta in virtù di mandato in atti;

esaminata la proposta di ristrutturazione dei debiti mediante accordo;

esaminati, altresì, i documenti di cui all'art. 9, co. 2 e 3, l. n. 3/12, nonché, ai sensi dell'art. 9 n. 3-*bis*. 1. della stessa legge, la relazione particolareggiata redatta dal gestore della crisi, dott. Andrea Sardella, nominato dal locale ODCEC;

ritenuta, allo stato, la ricorrenza dei requisiti prescritti dagli artt. 7, 8, 9 l.s.;

visto l'10 l.s.,

fissa

avanti a sé **l'udienza del 14 novembre 2022, ore 10:00** per la verifica dei voti espressi e l'esame della proposta;

dispone

che la proposta di accordo, la attestazione dell'O.c.c. ed il presente decreto siano comunicati a cura del professionista nominato a ciascun creditore presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata **entro il termine di 40 giorni antecedenti l'udienza**, onerando il professionista incaricato quale O.c.c. di allegarvi il prospetto aggiornato del credito residuo e del piano di ammortamento, con la specificazione delle rate da corrispondere a ciascun creditore e dell'ordine dei pagamenti;

che la proposta ed il presente decreto, nel rispetto delle norme relative al trattamento dei dati personali dei soggetti coinvolti nella procedura e delle direttive diffuse in materia da questo Tribunale, siano pubblicati sul sito ufficiale del Tribunale di Taranto www.tribunale.taranto.it per la durata di giorni trenta a cura del medesimo professionista, il quale allo scadere dell'anzidetto termine provvederà a richiedere la relativa cancellazione;

avvisa

i creditori che, ai sensi dell'art. 11 comma 1 l. n. 3/12, devono far pervenire al professionista incaricato, anche per raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o posta elettronica certificata, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta **entro il termine di almeno 10 giorni prima della**

suindicata udienza e che in mancanza di comunicazione si riterrà che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata;

dispone

che allo scadere del predetto termine l'organismo di composizione della crisi, ove l'accordo sia raggiunto, provveda ai sensi dell'art. 12 l. n. 3/12 a trasmettere a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale allegandovi il testo dell'accordo, con l'avviso che eventuali contestazioni possono essere sollevate **nei 10 giorni successivi;**

che decorso tale ultimo termine l'organismo di composizione della crisi, ai sensi dell'art. 12 co. 1, II cpv, trasmetta al giudice la relazione mediante deposito in udienza allegando le eventuali contestazioni ricevute, nonché un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano;

precisa

che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo, non possono, sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi né acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato l'accordo da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore alla proposta, con la precisazione che la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;

che la natura concorsuale della procedura (art. 6 co. 1, l. n. 3/12) inibisce ogni pagamento dei creditori anteriori in violazione della *par condicio creditorum* e conseguentemente osta alla ultrattiva efficacia dei prelievi datoriali operati in favore dei creditori sugli emolumenti reddituali del sovraindebitato in forza dei provvedimenti di assegnazione emessi dal giudice all'esito della procedura di esecuzione mobiliare presso terzi e/o in conseguenza della cessione del relativo quinto sottoscritta in sede di stipula del contratto di finanziamento, con la conseguenza che per effetto della apertura della procedura conseguente al deposito del presente decreto e sino alla omologazione detti prelievi non potranno essere più operati e gli emolumenti dovranno essere rimessi nella disponibilità del liquidatore in vista del soddisfacimento dei creditori conformemente alla proposta di ristrutturazione e nel rispetto della *par condicio* e delle cause legittime di prelazione;

che ai sensi dell'art. 10 co. 3 *bis*, l.s., a decorrere dalla data del presente decreto e sino alla omologazione dell'accordo è gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori;

manda

alla Cancelleria per le comunicazioni al ricorrente ed all'O.c.c. e per gli ulteriori adempimenti di rito.

Taranto, 22 luglio 2022.

Il Giudice

Giuseppe De Francesca